

COMUNE DI
SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA
(Provincia di Treviso)

**REGOLAMENTO
COMUNALE**

**PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI
ED AREE PUBBLICHE E
PER L'APPLICAZIONE
DELLA RELATIVA TASSA**

(TOSAP)

INDICE

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO	3
ART. 2 - OCCUPAZIONI SOGGETTE A CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE.....	3
ART. 3 - OCCUPAZIONI SOGGETTE ALLA TASSA COMUNALE	3
ART. 4 - ESENZIONI.....	3
ART. 5 CONTRIBUTI COMPENSATIVI.....	4
Art. 6 AGEVOLAZIONI	4
ART. 7 - DOMANDA DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE	5
ART. 8 - ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA	5
ART. 9 - PARERI.....	6
ART. 10 - PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE.....	6
ART. 11 - MODIFICA, SOSPENSIONE, REVOCA E DECADENZA DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE	7
ART. 12 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE.....	7
ART. 13 - OCCUPAZIONI D'URGENZA	8
ART. 14 - COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE	8
ART. 15 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO	8
ART. 16 - SOGGETTI PASSIVI.....	9
ART. 17 - DETERMINAZIONE DELLA TASSA	9
ART. 18- GRADUAZIONE DELLA TASSA.....	9
ART. 19 - DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE.....	9
ART. 20 - ACCERTAMENTI, RIMBORSI E RISCOSSIONE COATTIVA	10
ART. 21 - FUNZIONARIO RESPONSABILE	10
ART. 22 - SANZIONI E VIOLAZIONI AL REGOLAMENTO	10
ART. 23 – DISPOSIZIONI FINALI	10

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina i criteri di applicazione della tassa comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni e delle autorizzazioni di occupazione.
2. Vengono osservate le disposizioni del Capo II del D.Lgs. 15.11.1993, n° 507 e successive modifiche ed integrazioni, nonché del D.Lgs. 30.3.1992, n° 285 (Codice della Strada) e successive modifiche e relativo regolamento di esecuzione.

ART. 2 - OCCUPAZIONI SOGGETTE A CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

1. Tutte le occupazioni, di qualsiasi natura, sia sul suolo che sopra o sotto il suolo, delle aree stradali e piazze comunali, nonché delle aree del demanio e del patrimonio indisponibile comunale e delle aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, sono soggette concessione o autorizzazione del Comune.
2. Le occupazioni di aree del patrimonio disponibile del Comune sono soggette al regime contrattuale del codice civile.

ART. 3 - OCCUPAZIONI SOGGETTE ALLA TASSA COMUNALE

1. Sono soggette alla tassa comunale per l'occupazione del suolo pubblico di cui al Capo II del D.Lgs. 15.11.1993, n° 507, le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche di fatto nelle aree di circolazione stradale e su tutti i beni demaniali e patrimoniali indisponibili del Comune.
2. Sono soggette alla tassa anche le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico di cui al comma 1, (esclusi i balconi, le verande e simili infissi di carattere stabile sporgenti dai fabbricati), nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
3. La tassa si applica anche alle occupazioni su tratti di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio e sui tratti di strade statali o provinciali che attraversano il territorio comunale.
4. Sono escluse dall'applicazione della tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio dello Stato.

ART. 4 - ESENZIONI.

1. In aggiunta alle ipotesi di esenzione previste dall'art. 49 del D. Lgs. 507/1993 e all'esenzione relativa alle occupazioni per manifestazioni o iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati, prevista dall'art. 3, comma 67 Legge n. 549/1995, non sono soggette alla tassa:
 - a) le occupazioni da chiunque realizzate per conto dell'Amministrazione comunale per la realizzazione di opere pubbliche, sempreché l'occupazione sia limitata al tempo ed allo spazio strettamente necessari per l'esecuzione delle opere;
 - b) le occupazioni permanenti con passi carrabili di cui all'art. 44, commi da 3 a 11 del D.Lgs. n° 507/93, con effetto retroattivo ai sensi dell'art. 3 comma 63 lett. a) della L. 28/12/1995 n. 549;

- c) le occupazioni permanenti con tende e simili, fisse o retrattili, con effetto retroattivo ai sensi dell'art. 6-quater del D.L. 328 del 29/09/1997;
 - d) le occupazioni realizzate dalle Organizzazioni Non lucrative di Utilità Sociale – ONLUS, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, a condizioni che tali organizzazioni risultino iscritte nell'anagrafe unica delle ONLUS istituita presso il Ministero delle Finanze;
2. Le occupazioni occasionali, ai sensi dell'art. 49 lett. d) del D.Lgs 507 del 15/11/1993, si intendono identificate nelle seguenti fattispecie con i rispettivi limiti orari:
- a. attività di manutenzione del verde per un massimo di ore 8 nell'arco della giornata;
 - b. effettuazioni di traslochi per il tempo necessario al carico ed allo scarico;
 - c. occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie, piante ornamentali in occasione di festività o ricorrenze civili o religiose;
 - d. commercio su aree pubbliche al di fuori dei posteggi fissi per soste che durino solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo nel limite di ore due per ogni sosta;
 - e. mestieri girovaghi ed artistici nel limite di un'ora per ogni sosta;

ART. 5 CONTRIBUTI COMPENSATIVI

1. Relativamente alle occupazioni per le quali è riscontrato un interesse pubblico o vi è irrilevanza del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico o mancanza di beneficio economico ritraibile dalle occupazioni stesse, quali:

- a) occupazioni realizzate dalle associazioni iscritte in albi comunali, provinciali o regionali o da partner istituzionali, per iniziative a interesse pubblico riconosciuto con apposito atto di Giunta;
- b) occupazioni in occasione di manifestazioni pubbliche promosse dal Comune, effettuate anche da soggetti cui viene conferito l'incarico per l'organizzazione operativa e per le quali il Comune sostiene, nella totalità o in parte le spese;
- c) occupazioni che rivestono carattere di rilevante pubblico interesse comunale specificatamente riconosciuto con apposito atto di Giunta, anche a carattere generale;
- d) occupazioni saltuarie, richieste da associazioni con le quali l'Amministrazione Comunale ha in essere convenzioni e/o collaborazioni, ritenute meritevoli di sostegno e tali riconosciute con apposito atto di Giunta Comunale;

ferma restando la soggezione delle occupazioni al tributo, la Giunta comunale con proprio atto che evidenzi il ricorrere di uno dei presupposti sopra descritti, può riconoscere un contributo compensativo a copertura totale o parziale della tassa dovuta. Il riconoscimento del contributo comporta il venir meno dell'obbligo di versamento della tassa stessa a carico del soggetto passivo.

Art. 6 AGEVOLAZIONI ED AGGRAVI DELLA TARIFFA

1. Nella determinazione dell'importo dovuto si applicano le seguenti agevolazioni demandate alla facoltà regolamentare del comune, cumulabili tra loro e con quelle direttamente disposte con legge dello Stato:

- A. relative alla determinazione della superficie: le superfici eccedenti i mille metri quadrati, sia per le occupazioni permanenti che per le temporanee sono calcolate in ragione del 10% ai sensi dell'art. 42 comma 5 del D.Lgs 507/1993;
- B. relative alla tariffa applicabile alle occupazioni permanenti: per le occupazioni ordinarie di spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico riduzione del 65%

C. relative alla tariffa applicabile alle occupazioni temporanee:

- a) per le prime otto ore di ciascun giorno, riduzione del 20%, per il restante periodo di ciascun giorno di ciascun giorno riduzione dell'80%;
- b) per le occupazioni di durata superiore a 15 giorni consecutivi la riduzione per l'intero periodo al 50%;
- c) occupazioni temporanee aventi durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente: riduzione del 50% e riscossione anticipata mediante convenzione;
- d) occupazioni ordinarie di spazi soprastanti o sottostanti il suolo: riduzione del 65%
- e) occupazioni con tende e simili: riduzione del 70% (qualora concorrano con una occupazione del suolo con banchi, tavolini, sedie ecc. per la sola parte eccedente l'occupazione del suolo);
- f) occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante: aumento del 50%;
- g) occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia: riduzione del 50%;
- h) occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate: riduzione del 30%;

ART. 7 - DOMANDA DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

1. Il soggetto interessato ad occupare gli spazi di cui all'art. 2 deve presentare domanda, in bollo, all'Amministrazione comunale almeno 30 giorni prima della data di occupazione, utilizzando preferibilmente il modulo fornito dall'ufficio competente, indicando obbligatoriamente i seguenti dati ed elementi:

- a) generalità, residenza e codice fiscale della persona fisica che sottoscrive la domanda;
- b) generalità, domicilio e codice fiscale dell'occupante, ovvero, se ente o società, denominazione, ragione sociale, sede legale codice fiscale o partita I.V.A.;
- c) ubicazione dell'area da occupare;
- d) indicazione della superficie e descrizione delle modalità e dei mezzi di occupazione;
- e) durata e decorrenza dell'occupazione chiesta.

2. Qualora l'occupazione comporti opere che rivestano caratteristiche di particolare importanza, la domanda dovrà essere corredata da disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa.

3. L'Amministrazione comunale potrà richiedere un deposito cauzionale nella misura e con le modalità stabilite dal competente Servizio all'atto della formulazione del parere di cui all'art. 9.

4. Qualora il richiedente non sia in grado di indicare nell'istanza la decorrenza dell'occupazione è tenuto, in ogni caso, a comunicarla almeno due giorni prima di effettuare l'occupazione medesima.

ART. 8 - ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA

1. Le domande di occupazione sono assegnate al servizio competente per l'istruttoria e la loro definizione.

2. Il termine per la conclusione del procedimento è quello indicato nel regolamento comunale sui procedimenti amministrativi.

3. In caso di presentazione di più domande per la stessa area, a parità di condizioni, costituisce preferenza:

- a) la precedenza nella presentazione al protocollo comunale,
- b) la richiesta dei titolari di esercizi commerciali o pubblici esercizi che chiedano lo spazio antistante l'esercizio stesso.

4. E' motivo di diniego la precedente revoca della concessione o autorizzazione di occupazione prevista dall'art. 11. Il mancato pagamento di una precedente autorizzazione alla quale non sia seguita la revoca della stessa comporta comunque l'impossibilità del rilascio di una nuova autorizzazione.

5. Il rilascio della concessione o autorizzazione temporanea è subordinato al preventivo pagamento della tassa, eccettuato il caso di cui all'art. 5, salvo motivate eccezioni dovute all'importo o all'urgenza dell'occupazione da valutare da parte del responsabile del tributo.

6. Qualora l'autorizzazione o la concessione sia richiesta per lo svolgimento di attività di somministrazione alimenti e bevande o per l'installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante nell'ambito di manifestazioni, il mancato rilascio della stessa è motivo di diniego della ulteriore autorizzazione eventualmente richiesta per lo svolgimento dell'attività.

7. Qualora l'occupazione riguardi casi particolari, entro 20 giorni dalla domanda, possono essere chiesti documenti, atti, chiarimenti e quanto altro necessario ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza. In tal caso il termine indicato nel comma 2. decorrerà dalla data di presentazione della documentazione richiesta.

8. L'Amministrazione Comunale se ritenuto opportuno e per casi particolari, potrà richiedere il parere della Commissione Edilizia comunale sulle domande presentate.

ART. 9 - PARERI

1. Per ogni domanda di occupazione di suolo pubblico deve essere chiesto il parere preventivo della Polizia Locale.

2. Ove occorra, deve essere chiesto il parere del servizio che risulti competente in materia di Lavori Pubblici, Urbanistica, Commercio e attività Produttive .

3. I pareri di cui ai commi precedenti devono contenere le prescrizioni di carattere tecnico e normativo cui il richiedente dovrà attenersi

ART. 10 - PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione, rilasciato dal Funzionario responsabile del Tributo, deve indicare:

- a) il numero della concessione;
- b) il nominativo o la ragione sociale del titolare dell'occupazione;
- c) il codice fiscale o la partita IVA del soggetto occupante;
- d) l'indirizzo o la sede legale dell'occupante;
- e) l'ubicazione dell'occupazione;
- f) la dimensione dell'occupazione;

- g) la descrizione delle modalità di occupazione e le eventuali prescrizioni di carattere tecnico e normativo cui il concessionario dovrà attenersi, incluse nei pareri di cui all'art. 9;
 - h) la durata dell'occupazione con precisa indicazione dei termini di inizio e di cessazione.
2. In tutti i casi le concessioni o autorizzazioni sono rilasciate senza pregiudizio dei diritti di terzi e, in particolare, del diritto di accesso alle proprietà private.
 3. Le concessioni o autorizzazioni per occupazioni permanenti sono rilasciate per una durata massima di anni 15 (quindici) e non possono essere tacitamente rinnovate.
 4. L'Amministrazione Comunale, a garanzia del pieno rispetto delle norme e prescrizioni contenute nella concessione o autorizzazione, potrà richiedere la costituzione di un deposito cauzionale a favore del Comune, anche mediante costituzione di polizza fidejussoria.
 5. Il deposito sarà restituito alla cessazione dell'occupazione e previa verifica del rispetto delle norme e delle prescrizioni.
 6. La misura del deposito sarà stabilita in relazione alla dimensione, durata, natura e caratteristiche dell'occupazione.

ART. 11 - MODIFICA, SOSPENSIONE, REVOCA E DECADENZA DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

1. Sono cause di revoca della concessione o autorizzazione:
 - a) l'uso improprio dell'area concessa;
 - b) il mancato rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nella concessione o autorizzazione;
 - c) la violazione di norme di legge e regolamentari in materia o connesse all'esercizio dell'attività svolta sull'area oggetto della concessione;
 - d) il mancato pagamento della tassa, entro i termini stabiliti nella concessione o autorizzazione o comunque previsti dalle disposizioni legislative in materia.
2. E' causa di decadenza della concessione o autorizzazione, il mancato esercizio dell'occupazione entro 60 (sessanta) giorni dalla data del rilascio della stessa.
3. L'Amministrazione Comunale può, in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione o autorizzazione rilasciato. In tal caso il concessionario ha diritto al rimborso proporzionale della tassa corrisposta anticipatamente senza interessi, ai sensi dell'art. 41, comma 1. del D. Lgs. n. 507/93.

ART. 12 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le concessioni temporanee possono essere prorogate.
2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno sessanta giorni prima della scadenza della concessione in atto indicando la durata del rinnovo.

3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, prima della scadenza, domanda di proroga al comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga e i motivi della richiesta. La domanda di proroga si intende a tutti gli effetti come nuova domanda di autorizzazione.

4. Il mancato pagamento della tassa per occupazioni già realizzate costituisce motivo di diniego a concessioni di rinnovi o proroghe o autorizzazioni per nuove richieste da parte dello stesso occupante.

ART. 13 - OCCUPAZIONI D'URGENZA

1. Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e/o di concessione che verrà rilasciato a sanatoria.

2. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione e/o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio comunale anche verbalmente. L'Ufficio provvederà ad accertare, previo parere di cui all'art. 6, se esistevano le condizioni d'urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste nel presente regolamento.

3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto a riguardo dall'art. 30 e seguenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.

ART. 14 - COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

1. Per le occupazioni dei posteggi per il commercio su aree pubbliche, la concessione del posteggio deve essere richiesta al comune contestualmente a quelle per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

ART. 15 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, ivi comprese quelle relative alla circolazione stradale, nonché quelle specificate nell'atto di concessione o autorizzazione, ed in particolare ha l'obbligo di:

- a) rispettare i limiti geometrici dello spazio pubblico o delle aree assegnate ed i termini di validità della concessione
- b) versare la tassa alle scadenze previste;
- c) mantenere in condizioni di ordine e pulizia l'area che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti prodotti;
- d) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici, in pristino, al termine della concessione o autorizzazione di occupazione. In mancanza vi provvede il Comune, con addebito delle spese;
- e) esibire, su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana, l'atto che legittima l'occupazione;
- f) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti di terzi per effetto dell'occupazione;

g) non concedere o trasferire a terzi la concessione.

ART. 16 - SOGGETTI PASSIVI

1. La tassa è dovuta al Comune dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.

2. Per le occupazioni abusive, il pagamento della tassa non esclude l'applicazione delle sanzioni amministrative o penali, né l'eventuale risarcimento di danni.

ART. 17 - DETERMINAZIONE DELLA TASSA

1. Per la determinazione della tassa si applicano le disposizioni degli artt. da 42 a 48 del D.Lgs. 15.11.1993, n° 507, integrate con le disposizioni del presente regolamento.

2. La tassa è determinata in base alle tariffe deliberate dalla Giunta Comunale in riferimento alle singole fattispecie di occupazione.

ART. 18- GRADUAZIONE DELLA TASSA

1. La tassa è graduata secondo l'importanza dell'area. A tale effetto, le strade, le piazze, gli spazi e le altre aree indicate nell'art. 38 del D.Lgs. n° 507/93, sono classificate in due zone categorie, articolate nelle seguenti proporzioni:

- zona uno: 100 per cento;
- zona due: 50 per cento;

2. L'elenco di classificazione di cui al comma 1. è stato approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 70 del 27 settembre 1995.

3. Nel caso in cui l'occupazione ricada su spazi ed aree pubbliche classificate in categorie diverse, si fa riferimento alla categoria corrispondente alla tariffa più elevata.

ART. 19 - DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE

1. Ai fini della commisurazione della tassa si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 42 del D.Lgs. n° 507/93.

2. Per le occupazioni del suolo pubblico la superficie tassabile è quella che risulta circoscritta dalla proiezione della linea perimetrale congiungente i punti più esterni della effettiva occupazione.

3. Per le occupazioni di soprassuolo e sottosuolo la superficie tassabile è determinata con riferimento alla proiezione al suolo pubblico dell'oggetto sovrastante o sottostante non aderente al suolo pubblico, estesa fino ai bordi estremi od alle linee più sporgenti.

4. Per le occupazioni con tende o simili, fisse o retrattili, la superficie tassabile è determinata considerando la proiezione dell'oggetto al suolo pubblico e misurando il poligono risultante.

5. Per tutte le occupazioni, sia permanenti che temporanee, le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate al 10 per cento.

ART. 20 - ACCERTAMENTI, RIMBORSI E RISCOSSIONE COATTIVA

1.L'Ufficio Tributi del Comune procede agli accertamenti, alla liquidazione, al rimborso e alla riscossione coattiva della tassa in conformità a quanto previsto dall'art. 51 del D.Lgs. n° 507/93.

ART. 21 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Nel caso di gestione diretta, il Sindaco designa un dipendente comunale, cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche.

2. Il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

3. Il nominativo del funzionario designato è comunicato al Ministero delle Finanze entro sessanta giorni dalla nomina.

4. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni del funzionario spettano al concessionario.

ART. 22 - SANZIONI E VIOLAZIONI AL REGOLAMENTO

1. Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le disposizioni di cui all'art. 53 del D.Lgs. n° 507/93.

2. Le violazioni delle norme concernenti l'occupazione (occupazione senza titolo, in eccedenza alla superficie concessa, non rispetto delle prescrizioni imposte nell'atto di rilascio o di altri obblighi imposti al concessionario) sono sanzionate ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000 con il pagamento di una somma in denaro da € 25,00 ad € 50,00, salvo che il fatto costituisca violazione alle norme del Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione, nel qual caso si applicano le sanzioni ivi previste.

ART. 23 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente regolamento sostituisce quello approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 69 del 27 settembre 1995.